FRIULI VENEZIA GIULIA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
Piazza Grande 11/A ingresso via Scamozzi 5/B
33057 Palmanova (UD)
Tel. 0432 / 932592
E-mail: segreteria.fvg@lnd.it
PEC: segreteria.lndfvg@pec.it

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 28/10/2026

Sommario

REGIONE FVG – IMPIANTISTICA SPORTIVA CONTRIBUTI PER LAVORI SU CAMPI DA CALCIO IN ERBA SINTETICA 2
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 2
SEGRETERIA 2
"IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO" 2
COPPA ITALIA – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027 3
SVINCOLI ART. 109 4
SVINCOLO ART. 117 BIS 4
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA 4
SEGRETERIA 4
SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANI CALCIATORI 4
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE 4
SEGRETERIA 4
DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI 4
TORNEI AUTORIZZATI 5
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 5
RISULTATI GARE 6
GIUSTIZIA SPORTIVA 7
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 7
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 7
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 8
ERRATA CORRIGE 12

BCC CREDIFRIULI
GRUPPO BCC ICCREA

REGIONE FVG – IMPIANTISTICA SPORTIVA

CONTRIBUTI PER LAVORI SU CAMPI DA CALCIO IN ERBA SINTETICA

L'Amministrazione regionale concede incentivi per lavori su impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia, ai Comuni singoli e associati proprietari di impianti sportivi e alle associazioni e società sportive senza finalità di lucro munite di idoneo titolo autorizzatorio dell'ente pubblico proprietario, nonché titolari di subconcessione o altro titolo di godimento su impianti di proprietà pubblica e che dispongano di idoneo titolo giuridico ad effettuare i lavori su impianti sportivi destinati al gioco del calcio siti in ***comuni con numero di abitanti pari o inferiore a 3000.***

La relativa domanda va inviata, a pena di inammissibilità, ***dalle ore 9:00:00 del 12 ottobre 2026 alle ore 16:00:00 del 9 novembre 2026****, utilizzando il sistema di IstanzeOnLine.*

Specifichiamo che sono ESCLUSI dal contributo gli Impianti delle Società che partecipano al Campionato Carnico in quanto per tali Società è prevista una linea contributiva Regionale dedicata.

Per tutte le informazioni consultare il sito istituzionale della Regione FVG al seguente link :

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/sport/FOGLIA212/FOGLIA24/articolo.html

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

"IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO"

Di seguito trascriviamo il programma de "IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO":

9 GIORNATA ANDATA SABATO 31.10.2026

ECC	COM. FONTANAFREDDA – NUOVO PORDENONE 2024	14:30	
	SAN LUIGI CALCIO – PRO GORIZIA	14:30	
	U.FINCANTIERI MONFALCONE – PRO FAGANA	14:30	(su richiesta U.F.M.)
	CALCIO TEOR - SANVITESE	14:30	(su richiesta CALCIO TEOR)
	NK KRAS REPEN – POL. CODROIPO	**15:30**	(in accordo tra le società)
	JUVENTINA S.ANDREA – MUGGIA 1967	**15:30**	(in accordo tra le società)

PR	SANT'ANDREA SAN VITO - TRICESIMO	14:30	(in accordo tra le società)
	CORVA – FIUMICELLO 2004	**15:00**	(in accordo tra le società)
	PRO CERVIGNANO RUDA - SISTIANA SESLJAN	**15:00**	(in accordo tra le società)
	MARANESE – CENTRO SEDIA NATISONE	**15:30**	(in accordo tra le società)
	BUJESE CALCIO – FIUME VENETO BANNIA	**16:00**	(in accordo tra le società)
	CORNO CALCIO 1929 – UNION PASIANO	**17:30**	(in accordo tra le società)

1C A	SPAL CORDOVADO – RORAI PORCIA	**15:30**	(in accordo tra le società)
	TAGLIAMENTO – UNIONE SMT CALCIO	**15:30**	(in accordo tra le società)
	MANZANESE CALCIO - BERTIOLO	**16:00**	(in accordo tra le società)

1C B	POGGIO - TORREANESE	14:30	(in accordo tra le società)
	SAVORGNANESE FAEDIS – AZZURRA	**15:00**	(in accordo tra le società)
	RISANESE – BISIACA ROMANA	**15:30**	(in accordo tra le società)
	GEMONESE – UNION 91	**15:30**	(in accordo tra le società)

COPPA ITALIA – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COPPA ITALIA ECCELLENZA

Di seguito ricordiamo il programma delle gare di SEMIFINALE della manifestazione di cui all'oggetto:

SEMIFINALE		***FINALE***
A: 04/11/26 ORE 20:00		***06/01/2027 ORE 15:00***
R: 25/11/26 ORE 20:00		***CAMPO FAGAGNA***

Gara 09

CALCIO TEOR

U.FINCANTIERI MONFALCONE

Gara 11

Vincente gara 09

Vincente gara 10

Gara 10

NK KRAS REPEN

MUGGIA 1967

SEMIFINALI

Le quattro squadre qualificate verranno abbinate tra loro come da tabellone sopra riportato.

Le gare di SEMIFINALE si svolgeranno con gare di andata e ritorno, ***precisando che le società seconde nominate giocheranno la gara di ritorno in casa.***

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno; se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio (le reti in trasferta NON valgono doppio) si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Le due squadre vincenti accederanno alla finale.

COPPA ITALIA PROMOZIONE

Di seguito ricordiamo il programma delle gare di ritorno dei QUARTI DI FINALE della manifestazione di cui all'oggetto:

QUARTI DI FINALE		***SEMIFINALE***		***FINALE***
R: 04/11/26 ORE 20:00		***A: 03/03/27 ORE 20:00***		***DA DEFINIRE***
		R: 14/04/27 ORE 20:00		***CAMPO FIUME VENETO***

Gara 05

UNION PASIANO

SANT'ANDREA S.VITO

Gara 09

Vincente gara 05

Vincente gara 06

Gara 06

CENTRO SEDIA NATISONE

MARANESE

Gara 11

Vincente gara 09

Vincente gara 10

Gara 07

FIUME VENETO BANNIA

RIVE FLAIBANO

Gara 10

Vincente gara 07

Vincente gara 08

Gara 08

TRICESIMO

CORVA

QUARTI DI FINALE

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio (le reti in trasferta NON valgono doppio) si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Le quattro squadre vincenti accederanno semifinali.

SVINCOLI ART. 109

Trascriviamo qui di seguito i nominativi dei calciatori svincolati in base all'art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
3.179.824	DEAN Francesco	10.06.2009	PRATA CALCIO
7.052.511	MANTOVANI Steven	30.01.2001	JUVENTINA S.ANDREA
4.936.171	MEDEOT Alex	26.04.1997	UNIONE FRIULI ISONTINA
3.290.426	SANFILIPPO Andrea	25.02.2010	FIUME VENETO-BANNIA

SVINCOLO ART. 117 BIS

Trascriviamo qui di seguito il nominativo del calciatore svincolato in base all'art. 117 Bis delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
4.481.202	NARDONI Fabio	23.04.1990	PRO FAGAGNA

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANI CALCIATORI

Esaminate le domande di svincolo del tesseramento presentate dai giovani calciatori e dagli esercenti la potestà genitoriale;

si delibera

lo svincolo dei seguenti giovani calciatori:

PALETTA LEONARDO	**13.10.2012**	**PRO CERVIGNANO RUDA**	**matr. 3.534.760**
SARDI PISACANE LEONARDO	**31.07.2018**	**ACADEMY ANCONA**	**matr. 4.182.684**
TOMAT ENNIO	**31.10.2011**	**PRO CERVIGNANO RUDA**	**matr. 4.450.705**

I giocatori potranno sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del presente comunicato.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI

Trascriviamo qui di seguito i nominativi delle calciatrici alle quali è stata concessa la deroga per partecipare ad attività miste (bambini/bambine) con la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico dell'11 Luglio 2025. :

Cognome e Nome	Categoria	Data di nascita	Società
MEJIA Gabriella Emma	Pulcini Misti (nati nel 2016 - 2017)	19.09.2015	Alto Livenza Academy

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Torneo Edilpali	Pulcini misti	Regionale	15/11/26	//	Azzurra Premariacco
1° Torneo Provinciale Multilink	Pulcini misti	Provinciale	08/12/26	//	Tricesimo Calcio

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Variazioni Gare

CAMPIONATO ECCELLENZA

Girone	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data	Ora	Indirizzo Campo
A	9 A	FORUM JULII CALCIO	TOLMEZZO CARNIA	01/11/2026	15:00	STRADA MEZZANA, GAGLIANO DI CIVIDALE

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Girone	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data	Ora	Indirizzo Campo
A	9 A	SPILIMBERGO	AC CORDENONESE 3S	01/11/2026	14:30	STADIO GIACOMELLO CAMPO B VIA TAGLIAMENTO, SPILIMBERGO

COPPA REGIONE DI 2^/3^ CAT.

Girone	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data	Ora	Indirizzo Campo
E	1 A	VARMESE	MORSANO AL TAGL.TO	16/12/2026	20:00	VIA ZUTTIONI 25 - VARMO

COPPA ITALIA C5

Girone	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data	Ora	Indirizzo Campo
C	2 R	MACCAN PRATA C5 U21	PORDENONE U21	03/11/2026	20:30	PALAPRATA VIA VOLTA, PRATA DI PORDENONE

UNDER 19 REGIONALI

Girone	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data	Ora	Indirizzo Campo
A	9 A	RIVE D'A'RCANO FLAIBANO	PRO FAGAGNA	28/1082026	20:00	REMIGIO PICCO VIA CAVOUR, FLAIBANO
A	10 A	FIUME VENETO BANNIA	CORVA	02/11/2026	19:30	VIA VERDI CAMPO B FIUME VENETO

UNDER 18 REGIONALI

Girone	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data	Ora	Indirizzo Campo
A	9 A	BUJESE CALCIO	SANTAMARIA	30/10/2026	19:30	VIA FORNASATE 49, BUJA
A	9 A	UNION MARTIGNACCO	SAN GOTTARDO	31/10/2026	17:30	VIA COLLOREDI DI PRATO, FAUGNACCO
A	9 A	SANGIORGINA	NUOVO PORDENONE 2024	31/10/2026	17:30	VIA ROMAGNOLI, MALISANA DI TORVISCOSA
A	9 A	CUSSIGNACCO CALCIO	U.FINCANTIERI MONFALCONE	31/10/2026	17:30	VIA PADOVA, CUSSIGNACCO
A	9 A	RIVE D'ARCANO FLAIBANO	MUGGIA 1967	31/10/2026	18:00	VIA LUNGOCORNO, RODEANO BASSO
A	9 A	SANT'ANDREA SAN VITO	PALMARKET PAGNACCO	31/10/2026	18:30	VIA LOCCHI, TRIESTE

UNDER 17 REGIONALI

Girone	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data	Ora	Indirizzo Campo
A	9 A	TOLMEZZO CARNIA	COMUNALE FONTANAFREDDA	31/10/2026	16:00	ERMANO COMUNALE B VIA VAL DI GORTO, TOLMEZZO
A	9 A	SANVITESE	PRO FAGAGNA	31/10/2026	18:00	VIA GAZZIOLA, SAVORGNANO
A	9 A	ZARJA	DONATELLO	31/10/2026	17:00	LOC. SANTA CROCE DI TRIESTE

UNDER 16 REGIONALI

Girone	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data	Ora	Indirizzo Campo
A	8 A	UDINE UNITED RIZZI CORMOR	MAGNANO IN RIVIERA	29/10/2026	18:30	"CAPOCASALE" VIALE DELLO SPORT, UDINE
A	9 A	RORAI PORCIA	REANESE	01/11/2026	10:30	VIA MAMALUCH, S.ANTONIO DI PORCIA
A	9 A	COMUNALE FONTANAFREDDA	SPAL CORDOVADO	02/11/2026	19:45	TOGNON 2 VIA DEL PARCO, FONTANAFREDDA

UNDER 15 REGIONALI

Girone	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data	Ora	Indirizzo Campo
A	9 A	MANZANESE CALCIO	CJARLINS MUZANE	01/11/2026	10:30	COMUNALE B VIA OLIVO MANZANO

RISULTATI GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore
avv. Francesco Vergendo, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.10.2026, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale FVG, all'unanimità dei propri componenti il seguente dispositivo di decisione:

CS-02/2026-2027: RECLAMO della Società ASD SAS CASARSA avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 31 del 08.10.2026 (gara Casarsa – Nuovo Pordenone 2024 , Campionato Eccellenza del 04.10.2026), in relazione alla squalifica a carico del calciatore IBE FEARGOD Joseph per quattro gare effettive.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta l'infondatezza del reclamo, lo respinge confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Dispone il definitivo incameramento del contributo.

Motivazione riservata entro il termine di giorni 15 (quindici).

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

==========

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente
avv. Mariela Carolina Ceballos, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.10.2026, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale FVG, all'unanimità dei propri componenti il seguente dispositivo di decisione:

CS-03/2026-2027: RECLAMO della Società ASD BUJESE CALCIO avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 31 del 08.10.2026 (gara Bujese Calcio – Rive d'Arcano Flaibano , Campionato Promozione del 03.10.2026), in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore CORTIULA Giuseppe per cinque gare effettive.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie rideterminando la sanzione in 4 (quattro) giornate di squalifica.

Dispone lo svincolo del contributo.

Motivazione riservata entro il termine di giorni 15 (quindici).

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente
avv. Francesco Vergendo, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.10.2026, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale FVG, all'unanimità dei propri componenti il seguente dispositivo di decisione:

CS-04/2026-2027: RECLAMO della Società ASD SAN DANIELE CALCIO avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 18 del 08.10.2026 (gara Rivolto – San Daniele Calcio , Campionato Under 17 Provinciali del 04.10.2026), in relazione alla squalifica a carico del calciatore Commentale Joan Jesus per cinque gare, a carico del calciatore Contardo Yuri per tre gare, a carico del dirigente Stan Marius Victor inibizione fino al 08.02.2027, a carico del dirigente Contardo Ivan inibizione fino al 31.12.2026, a carico dell'allenatore Lizzit Omar squalifica fino al 31.12.2026.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

quanto a Contardo Yuri, prende atto della rinuncia al reclamo, confermando la sanzione disposta dal GST, disponendo l'incameramento del contributo relativamente alla sua posizione;
quanto a Commentale Joan Jesus, Stan Marius Victor, Contardo Ivan e Lizzit Omar, ritenuta l'infondatezza del reclamo, lo respinge confermando le sanzioni rispettivamente disposte dal GST, disponendo l'incameramento del contributo relativamente a ciascuna delle posizioni.

Motivazione riservata entro il termine di giorni 15 (quindici).

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vicepresidente

avv. Daniela Iuri, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 07.10. 2026, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti, la seguente decisione:

Deferimento TFT–SD 02/2026-2027 del PROCURATORE FEDERALE a carico dei Sigg. Paolo DE STEFANI, Fabrizio URSIC, Michele MENNEA, Gabriella TOMINI, Flavio ERA, Enrico AIELLO e della Società GSD FANI OLIMPIA

***Il deferimento**: Con atto del 18 settembre 2026, la Procura Federale deferiva avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli -Venezia Giulia:*

***1.**- il sig. **Paolo De Stefani**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S.D. Fani Olimpia;*

***2.**- il sig. **Fabrizio Ursic**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società G.S.D. Fani Olimpia;*

***3.**- il sig. **Michele Mennea**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società G.S.D. Fani Olimpia;*

***4.-** la sig.ra **Gabriella Tomini**, all'epoca dei fatti dirigente tesserata per la società G.S.D. Fani Olimpia;*

5.- *il sig.* ***Flavio Era****, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società G.S.D. Fani Olimpia;*

6.- *il sig. E****nrico Aiello****, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società G.S.D. Fani Olimpia;*

7.- *la società* ***G.S.D. Fani Olimpia****;*

per rispondere:

1.- *il sig.* ***Paolo De Stefani****, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società G.S.D. Fani Olimpia:*

a) *della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, omesso di tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base con qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico, nonostante la società dallo stesso rappresentata abbia svolto attività di Settore Giovanile e Scolastico nelle categorie Primi Calci, Pulcini ed Esordienti;*

b) *della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, omesso di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nelle categorie Primi Calci, Pulcini ed Esordienti a tecnici in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Settore Tecnico;*

c) *della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, omesso di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Settore Tecnico;*

d) *della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatori delle squadre della società dallo stesso rappresentata militante nelle categorie Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, rispettivamente ai sigg.ri Gabriella Tomini, Flavio Era ed Enrico Aiello nonostante gli stessi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;*

e) *della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026 fino al 22.3.2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore e di allenatore in seconda della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali rispettivamente al sig. Fabrizio Ursic ed al sig. Michele Mennea, nonostante questi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;*

f) *della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026 dal 23.3.2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali al sig. Michele Mennea, nonostante questo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;*

g) *della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolto unitamente al sig. Enrico Aiello il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società G.S.D. Fani Olimpia militante nella categoria Esordienti pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;*

h) *della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per aver lo stesso, in occasione della gara G.S.D. Fani Olimpia – A.S.D. Unione Fincantieri Monfalcone del 26.4.2026 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra schierata*

dalla società dallo stesso rappresentata pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

***2.**- il sig. **Fabrizio Ursic**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società la società G.S.D. Fani Olimpia:*

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per aver lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026 fino al 22.3.2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società G.S.D. Fani Olimpia militante nel campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

***3.**- il sig. **Michele Mennea**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società la società G.S.D. Fani Olimpia:*

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società G.S.D. Fani Olimpia militante nel campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali fino al 23.3.2026, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; nonché per avere svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della stessa squadra dal 24.3.2026 pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

***4.-** la sig.ra **Gabriella Tomini**, all'epoca dei fatti dirigente tesserata per la società la società G.S.D. Fani Olimpia:*

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere la stessa, nella stagione sportiva 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società G.S.D. Fani Olimpia militante nella categoria Primi Calci pur essendo sprovvista della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

***5.**- il sig. **Flavio Era**, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società la società G.S.D. Fani Olimpia:*

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società G.S.D. Fani Olimpia militante nella categoria Pulcini pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

***6.**- il sig. **Enrico Aiello**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società la società G.S.D. Fani Olimpia:*

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società G.S.D. Fani Olimpia militante nella categoria Esordienti pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

***7.**- la società **G.S.D. Fani Olimpia** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Paolo De Stefani, Fabriizio Ursic, Michele Mennea, Gabriella Tomini, Flavio Era ed Enrico Aiello, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.*

***La convocazione**. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con provvedimento del 18 settembre 2026, veniva fissata l'udienza del 07.10.2026. All'ora fissata per la convocazione, sono presenti il sig. Paolo De Stefani, per sé e quale presidente di G.S.D. Fani Olimpia, e la sig.ra Gabriella Tomini, i quali esibiscono le deleghe dei sig.ri Fabrizio Ursic, Michele Mennea, Flavio Era ed Enrico Aiello, tutte rilasciate al sig. Paolo De Stefani, che vengono acquisite al fascicolo. Per la Procura Federale è presente il dott. Luca Ricatto.*

***Il dibattimento**. Alla riunione del 07.10.2026 dinanzi al TFT è comparsa la Procura Federale in persona del dott. Luca Ricatto, nonché i deferiti, il sig. Paolo De Stefani, per sé, per i delegati e quale presidente di G.S.D. Fani Olimpia, e la sig.ra Gabriella Tomini, i quali hanno chiesto di poter definire le rispettive posizioni ai sensi dell'art. 127 CGS, come da consenso prestato in separato foglio dal rappresentante della Procura Federale. Al fine di verificare la personale volontà di definizione ai sensi dell'art. 127 CGS vengono collegati da remoto i sig.ri Fabrizio Ursic, Michele Mennea, Flavio Era ed Enrico Aiello, i quali personalmente e ciascuno per la propria posizione confermano di voler definire ai*

sensi dell'art. 127 CGS, come da richieste cui presta il consenso il rappresentante della Procura Federale. Il rappresentante della Procura Federale formula, in conseguenza, le proprie conclusioni che qui per comodità si riportano: "Sig. DE STEFANI Paolo, presta il consenso alla sanzione ai sensi dell'art. 127 CGS della inibizione di 12 mesi (sanzione base 18 mesi); Sig. URSIC Fabrizio presta il consenso alla sanzione ai sensi dell'art. 127 CGS della inibizione di 5 mesi e 10 giorni (sanzione base 8 mesi); Sig. MENNEA Michele, presta il consenso alla sanzione ai sensi dell'art. 127 CGS della inibizione di 6 mesi e 20 giorni (sanzione base 10 mesi); Sig.ra TOMINI Gabriella, presta il consenso alla sanzione ai sensi dell'art. 127 CGS della inibizione di 6 mesi e 20 giorni (sanzione base 10 mesi); Sig. ERA Flavio, presta il consenso alla sanzione ai sensi dell'art. 127 CGS della inibizione di 6 mesi e 20 giorni (sanzione base 10 mesi); Sig. AIELLO Enrico, presta il consenso alla sanzione ai sensi dell'art. 127 CGS della inibizione di 6 mesi e 20 giorni (sanzione base 10 mesi); Società GSD FANI OLIMPIA, presta in consenso alla sanzione della ammenda di euro 1.333,33 (sanzione base euro 2.000,00).".

***La motivazione**. Il procedimento di differimento nasce da una segnalazione della Corte Sportiva Territoriale di Appello del Comitato Regionale FVG, secondo cui, nella stagione sportiva 2025-2026, gli organi e la società G.S.D. Fani Olimpia hanno affidato il ruolo di allenatore della squadra Giovanissimi Under 15 Provinciali al sig. Fabrizio Ursic, pur privo della necessaria abilitazione del Settore Tecnico. Alla luce degli atti versati in giudizio, il Tribunale Federale Territoriale rileva infatti che nel corso dell'attività istruttoria svolta dalla Procura Federale sono stati acquisiti documenti, dai quali è inconfutabilmente emerso che, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, la G.S.D. Fani Olimpia ha sistematicamente affidato la conduzione tecnica delle proprie squadre partecipanti ai campionati e tornei ufficiali a soggetti privi della prescritta abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico FIGC, senza provvedere al tesseramento di alcun tecnico qualificato. In particolare, la squadra Giovanissimi Under 15 Provinciali è stata affidata fino al 22 marzo 2026 al dirigente Fabrizio Ursic, che ha svolto in via effettiva tutte le funzioni tipiche dell'allenatore (direzione degli allenamenti, predisposizione di convocazioni e formazioni, indicazioni tecnico-tattiche e presenza in panchina), pur essendo sprovvisto della necessaria qualifica tecnica. Successivamente, a seguito della squalifica di Ursic, il medesimo ruolo è stato svolto dal dirigente Michele Mennea, anch'egli privo di abilitazione. Ancora sempre dalla documentazione in atti è accertato che anche le squadre Primi Calci, Pulcini e Esordienti sono state allenate rispettivamente dalla sig.a Gabriella Tomini, dal sig. Flavio Era e dal sig. Enrico Aiello unitamente al sig. Polo De Stefani, tutti soggetti privi di iscrizione all'Albo del Settore Tecnico e della prescritta qualifica professionale. Non solo, è altresì emerso compiutamente che il presidente Paolo De Stefani, pur consapevole della mancanza dei requisiti prescritti in capo ai soggetti incaricati, ha personalmente individuato e nominato gli allenatori delle varie squadre e, in alcune occasioni, ha egli stesso svolto attività di allenatore senza abilitazione, compresa la conduzione della squadra Under 15 nella gara del 26 aprile 2026 contro l'Unione Fincantieri Monfalcone. In conseguenza di quanto dedotto, le dichiarazioni rese dai tesserati nel corso delle audizioni hanno assunto contenuto confessorio e hanno trovato ulteriore riscontro nella documentazione acquisita, dalla quale risulta che la società non ha tesserato alcun tecnico abilitato per l'intera stagione sportiva 2025-2026. In conseguenza di quanto sopra, corrette conseguono le contestazioni da parte della Procura Federale che ha individuato nell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, nell'art. 23 delle N.O.I.F. e nell'art.39 del Regolamento del Settore Tecnico (lett. Ga), Gb) e Fd))) le norme violate in uno con la responsabilità diretta e oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva contestata alla G.S.D. Fani Olimpia.*

Premesso quanto sopra dedotto e considerato che il TFT Friuli Venezia Giulia, acquisito l'accordo dalla Procura Federale, è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità della sanzione, ex art. 127 CGS, si ritiene nello specifico congrua e corretta la quantificazione emersa in seguito all'accordo delle parti, anche in considerazione della successiva condotta dei deferiti, pienamente consapevoli del disvalore di quanto oggetto di contestazione, comparsi e sentiti all'odierna udienza nella quale hanno espressamente riconosciuto le condotte da cui è scaturito l'atto di deferimento.

L'efficacia dell'accordo, ai sensi dell'art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi, alle condizioni di cui all'art. 127, co. 4 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- *quanto al Sig. DE STEFANI Paolo, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della inibizione di mesi 12 (dodici), sanzione base mesi 18 e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso;*

- *quanto al Sig. URSIC Fabrizio, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della squalifica di mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci), sanzione base mesi 8 e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso;*
- *quanto al Sig. MENNEA Michele, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della squalifica di mesi 6 (sei) e giorni 20 (venti), sanzione base mesi 10 e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso;*
- *quanto alla Sig.ra TOMI Gabriella, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della squalifica di mesi 6 (sei) e giorni 20 (venti), sanzione base mesi 10 e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa;*
- *quanto al Sig. ERA Flavio, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della squalifica di mesi 6 (sei) e giorni 20 (venti), sanzione base mesi 10 e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso;*
- *quanto al Sig. AIELLO Enrico, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della squalifica di mesi 6 (sei) e giorni 20 (venti), sanzione base mesi 10 e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso;*
- *quanto alla Società GSD FANI OLIMPIA, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 1.333,33 (sanzione base euro 2.000,00) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa, alle condizioni di cui all'art. 127, co. 4 CGS.*

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione, e ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità e ai sensi dell'art.53 CGS.

ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 28.10.2026.

Il Segretario
(Silvia Romanin)

Il Presidente
(Ermes Canciani)